



c.a.p. 84049

Via Luigi Salerno,2

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

Provincia di Salerno

tel. 0828/944066 - 944106- fax 0828/944059

PARTITA I.V.A. N. 00785180654

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI (I.C.I – T.A.R.S.U)

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Ambito di applicazione (pag. 1)

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art.2 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili (pag. 2)

Art.3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pag. 3)

Art.3 bis Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (pag. 3)

Capo II

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali inerenti ruoli ex d.p.r. 602/73

Art. 4 Tributi e ruoli ammessi al beneficio (pag. 4)

Art. 5 Modalità di perfezionamento della definizione agevolata (pag. 4)

Art. 6 Definizione dei carichi dei ruoli pregressi (pag. 4)

Art. 7 Rapporti tra il Comune e l'Agente per la Riscossione (pag. 5)

Capo III

Definizione agevolata di atti divenuti definitivi

Art. 8 Tributi ammessi al beneficio (pag. 5)

Art. 9 Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi (pag. 5)

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicità, efficacia

Art. 10 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata (pag. 5)

Art. 11 Preclusioni dell'accertamento (pag. 6)

Art. 12 Rigetto delle istanze di definizione agevolata (pag. 6)

Art. 13 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità (pag. 6)

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12 2007, in materia di

a) Imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(c) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, disciplinata dalla legge 24 aprile 1989, n. 144

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento in osservanza dei termini disposti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(D.LGS. 504/92 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2007, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione e/o comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità

non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che spontaneamente regolarizzano gli accatastamenti omessi, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n. 311 ed ai soggetti che hanno perso i requisiti della ruralità.-

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**

3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ed effettuato i versamenti, hanno dichiarato una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno (ex U.T.E.), mai notificata, possono sanare gli insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento dell' 75% (settantacinque per cento) della maggiore imposta.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che effettuano le rettifiche di rendita a seguito di spontanea regolarizzazione degli accatastamenti, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n.311.-

4. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, **con riferimento alle sole aree fabbricabili ed ai fabbricati in corso di costruzione,** che alla data del 31.12.2007, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 50% (cinquanta per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**

5. Al fine di ridurre le possibilità di contenzioso riguardo al concetto di edificabilità delle aree con il presente regolamento ci si uniforma al decreto legge 223/2006, articolo 36 comma 2, che ha specificato: *"un'area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento del Piano Regolatore Generale approvato da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*.

6. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre **120 giorni** dalla data di esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti

versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte e per le quali il Comune di CASTEL SAN LORENZO non è decaduto dal potere di accertamento . ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. L'istanza di definizione agevolata per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele (allegando visura catastale dell'immobile e/o ricevuta presentazione del DOCFA), con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.LGS. 507/93 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2007, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs.n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2007, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte mediante **il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi, oltre alle addizionali e al tributo TEFA come per legge.** Non sarà dovuta la maggiore imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta a condono non superi il 10% (dieci per cento), prevedendo in tal caso il solo aggiornamento della iscrizione a ruolo.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 120 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati catastali relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3 BIS

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

(Legge 144, del 24 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazione)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni che erano tenuti a presentare la denuncia prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 144/89 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta, ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2007, pur essendo stati notificati gli avvisi di accertamento, gli stessi non sono stati ancora definiti, possono definire i rapporti tributari, ancora in essere, mediante **il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 120 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 3, commi 1, della Legge 144/89 e ss. mm. ii. ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati catastali relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti inerenti ruoli ex d.p.r. 602/73

Art. 4

TRIBUTI E RUOLI AMMESSI AL BENEFICIO

1. Il presente regolamento si applica altresì alla definizione agevolata dei tributi di cui all'art. 1 già in fase di riscossione mediante ruolo secondo la procedura ex D.P.R. 602/73, come specificato: □ ICI - TARSU - ICIAP *ruoli coattivi* per gli anni 1993 e successivi resi esecutivi dagli uffici comunali entro il 30.09.2007 e successivamente affidati al concessionario.

Art. 5

MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ad ogni soggetto interessato alla definizione agevolata dei carichi dei ruoli di cui **all'art. 4** è concessa l'agevolazione del pagamento della sola imposta dovuta e le spese dell'Agente per la Riscossione, senza ulteriori interessi e sanzioni;
2. Per poter usufruire della esenzione sugli importi dovuti per interessi e sanzioni è necessario che ogni contribuente provveda al pagamento di quanto dovuto, nei termini indicati nel presente regolamento, pena la decadenza del beneficio.
3. Per i pagamenti rateali vale la stessa regola di cui al successivo **art. 10 comma 2**.
4. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse devono essere indicati nella istanza per la richiesta di rateizzazione;
5. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi legali e le spese dell'Agente per la Riscossione.
6. Le domande di definizione agevolata dovranno essere presentate sui modelli forniti dagli uffici comunali e dovranno contenere la indicazione del tributo, l'anno di riferimento, il ruolo e/o la cartella cui si riferiscono ed ogni altro elemento utile in merito.
7. La suddetta domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
8. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo notifica del Messo Comunale e/o per posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

Art. 6

DEFINIZIONE DEI CARICHI DEI RUOLI PREGRESSI

1. Al fine di quanto previsto **dall'art. 5**, verrà inviata ai debitori apposita comunicazione nella quale saranno indicati gli importi iscritti a ruolo, le cartelle esattoriali ed ogni altra più utile informazione in merito.
2. La suddetta comunicazione sarà corredata da apposita domanda di definizione agevolata dei tributi da compilare a cura del debitore e dal bollettino di versamento.
3. Tale domanda, unitamente a copia dei versamenti dovuti dovrà essere presentata al Comune nei termini fissati.

4. A ogni contribuente sarà comunque possibile recarsi presso gli uffici creati per la procedura in essere e, verificata la propria posizione debitoria, attivare in loco la procedura di cui al presente capo.

5. Sulla base delle istanze perfezionate ai sensi di quanto previsto dal presente capo, il Comune disporrà lo sgravio sulle somme iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto dalla comunicazione delle procedure esecutive da trasmettere all'Agente/Concessionario entro 20 gg. dal perfezionamento dell'istanza di definizione agevolata. Le spese eventualmente già sostenute dall'Agente/Concessionario per il recupero degli importi restano a carico del contribuente.

Art. 7

RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'AGENTE PER LA RISCOSSIONE

1. All'Agente/Concessionario della riscossione sarà data comunicazione del presente regolamento affinché possano essere adottati e concertati, con apposito atto, i rapporti tra Comune e Agente/Concessionario stesso relativi alle operazioni di cui al presente capo.

2. Ove l'Agente/Concessionario non intenda o non riesca ad assicurare l'attuazione delle presenti disposizioni, il responsabile del Settore tributi, il Segretario Comunale e la Giunta Comunale adotteranno, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari all'attuazione delle procedure di cui al presente capo.

Capo III

Definizione agevolata di atti divenuti definitivi

Art. 8

TRIBUTI AMMESSI AL BENEFICIO

1. Gli atti d'accertamento e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **sono divenuti definitivi** (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura indicata nell'atto impositivo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

ART. 9

PRESENTAZIONE ISTANZA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

1. Ai fini di cui al precedente **articolo 8**, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro i termini fissati in questo regolamento, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata, apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10

MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n° 18958843

intestato a: Comune di CASTEL SAN LORENZO, servizio di Tesoreria, indicando nella causale il tipo di tributo che si intende condonare .

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è:

- a) superiore **ad euro 500,00 e fino ad euro 1.000,00**, il versamento può essere eseguito in **quattro rate**;
- b) superiore **ad euro 1.000,01 e fino a 2.000,00**, il versamento può essere eseguito in **sei rate**;
- c) superiore **ad euro 2.000,01**, il versamento può essere eseguito in **otto rate**;

Le rate avranno scadenza mensile. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Nel caso di mancato versamento delle somme dovute, oltre agli interessi, si applica una sanzione tributaria pari al 30% delle somme non versate.

Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La sanzione del 30% è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateazione.

4. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale.

5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà notificata agli interessati a cura di questo Ente ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

ART. 11

PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per l'imposta comunale sugli immobili per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

3. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

ART. 12

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento

motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore **entro 10 giorni dalla pubblicazione** all'albo pretorio della delibera di approvazione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi e la Giunta Municipale adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli atti necessari e conseguenti per l'esecuzione del presente regolamento.
3. Al presente regolamento dovrà essere data la massima diffusione, anche mediante internet.